

CHIARIMENTO N. 2

DOMANDA

A) Disciplinare di gara.

1)

- La gara in oggetto prevede fondamentalmente due diverse tipologie di forniture :
 1. la "...fornitura di un servizio di manutenzione full risk, trasporto, sterilizzazione e/o disinfezione, magazzinaggio e inventariazione, gestione informatizzata del magazzino, finalizzato ai beni per l'assistenza protesica e riabilitativa erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale inclusi negli elenchi 2 e 3 del Decreto del Ministero della Sanità n. 332 del 27.08.1999 e di degenza ospedaliera,"...
 2. "... è inoltre oggetto della procedura l'affidamento della fornitura, in noleggio, per tutta la durata del contratto, di apparecchiature di nuova fabbricazione e di ultima generazione riguardanti la **Ventilazione Meccanica Domiciliare** e la fornitura dei relativi materiali di consumo,....";
- A quanto risulta alla scrivente, tuttavia, la Regione Sardegna, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 51./13 del 28.12.2012 – recentemente confermata dalla Deliberazione n. 5/33 del 11.02.2014 - ha individuato, quale Azienda Sanitaria capofila per le protesi per apparato respiratorio, l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, prima, e la ASL di Carbonia, poi, con Deliberazione n.51/17 del 28.12.2012. **La gara de qua, quindi, per quanto attiene alla Ventilazione Meccanica Domiciliare, contrasta con precise, e diverse, disposizioni della Giunta Regionale della Sardegna ed è, prima facie, illegittima.**

RISPOSTA

A.1 La contestata illegittimità appare priva di fondamento. L'assegnazione di una gara in unione d'acquisto ad una Azienda non equivale a sospensione delle attività delle Aziende aderenti all'Unione d'Acquisto, tutt'altro. Le Aziende aderenti, nelle more dell'espletamento della gara in Unione d'Acquisto, possono prorogare i contratti in essere laddove non manifestamente antieconomici, oppure bandire una gara per assicurare la fornitura/servizio fino all'aggiudicazione della gara in unione d'acquisto. Nel caso della ASL di Nuoro e del Servizio di Ventilazione Meccanica Domiciliare in particolare, l'attuale servizio è fortemente antieconomico e quindi la scelta di bandire una gara nelle more dell'espletamento della procedura in unione d'acquisto appare non soltanto legittima ma doverosa. Una lettura più attenta del Disciplinare di Gara avrebbe consentito a Codesta Ditta di vedere come all'art.22 tale situazione è perfettamente contemplata. Si conferma quindi integralmente la previsione di gara.

DOMANDA

2)

- Il D.Lgs 163/2006, all'art. 2, co. 1 bis, dispone testualmente che : *"1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti . I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese"*.

Nel caso di specie, data la natura del tutto differente tra le prestazioni relative alla **Ventilazione Meccanica Domiciliare** rispetto alle restanti apparecchiature oggetto di gara, quanto mai opportuna sarebbe stata una suddivisione in gare, o almeno in Lotti, differenti, che avrebbe altresì adempiuto al chiaro disposto di legge qui sopra richiamato.

Né, nella *lex garae*, è dato trovare la richiesta motivazione circa la mancata suddivisione in lotti. **Anche sotto tale aspetto, quindi, la *lex garae* appare illegittima.**

RISPOSTA

A.2 Anche in questo caso la previsione di gara appare, contrariamente a quanto sostenuto dalla richiedente, perfettamente legittima. Infatti la previsione di assegnare il servizio a lotto unico è coerente con l'obiettivo aziendale di avere un unico gestore per le apparecchiature a domicilio del paziente. Le prestazioni non sono del tutto differenti come sostenuto ma assolutamente intersecate tra loro e tali da garantire, con un unico gestore, utilità notevoli agli assistiti e all'Azienda. L'inciso "ove possibile ed economicamente conveniente", vale da solo la risposta alla domanda, nel senso che la separazione dei servizi, tra loro certamente ed evidentemente collegati sarebbe fortemente svantaggiosa per l'Azienda e quindi la collettività.

DOMANDA

3)

Nel calcolo dalla base d'asta di gara risulta palesemente violato l'art. 29, comma 1 del Codice dei contratti pubblici. La norma citata, infatti, dispone testualmente che:

"1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto."

Sennonché, sia il punto II.2.1) del bando che l'art. 3 del disciplinare di gara e l'art. 5 del capitolato dispongono:

Pertanto il valore complessivo stimato annuo a base d'asta (A+B) è di € 723.128,68 e il valore complessivo per l'intero periodo del contratto, è di € 3.615.643,40

moltiplicando, cioè la somma di € 723.128,68 per anni 5, senza tenere nel minimo conto che, rispettivamente, il successivo punto II.2.3) del bando dispone "L'appalto è soggetto a rinnovo:si" e l'art. 6 del disciplinare dispone testualmente:

Il presente contratto avrà durata di anni 5 (cinque), eventualmente rinnovabile per ulteriori anni 1 (uno).

Da quanto sopra discende necessariamente che, ai sensi dell'art. 29 CCP, il valore corretto da indicare a base di gara è quello annuo moltiplicato per 6, e non per 5, il che porterebbe la base di gara a € 4.338.772,08 in luogo dei € 3.615.643,40 attualmente indicati dalla *lex garae*.

RISPOSTA

A.3 Per mero errore materiale è stata indicata la cifra stimata per l'intero periodo del contratto in euro 3.615.643,40 in luogo di € 4.338.772,40. Detta precisazione non inficia in alcun modo la legittimità della procedura; infatti il calcolo del valore stimato degli appalti è principalmente relativo alla corretta applicazione della procedura di gara; in questo caso la procedura scelta (procedura aperta sopra soglia comunitaria) era tale anche senza la rettifica dovuta ad un mero errore materiale;

DOMANDA

4)

La previsione di cui all'art. 13 del disciplinare di gara, lett. c)

c) l'impegno a concedere le apparecchiature a noleggio in riscatto ad un prezzo pari all'1% del valore delle apparecchiature fornite al momento della cessazione del contratto; tale disponibilità non vincola la ASL che potrà decidere in assoluta autonomia se esercitare o meno questa facoltà al termine del contratto;

risulta di per se illegittima in quanto tale richiesta rileva la necessità di stipulare un contratto di leasing, normalmente NON effettuabile da parte di aziende private industriali e/o di servizi, ma riservato per legge ad operatori specifici ovvero società finanziarie e banche.

Con tale disposizione, in pratica, si costringerebbe l'eventuale aggiudicatario a compiere un illecito!

RISPOSTA

A.4 Si conferma quanto previsto negli atti di gara; la previsione facoltativa del riscatto non impone un contratto di leasing.

DOMANDA

5)

 Il disciplinare di gara, all'art. 14, dispone che:

 La valutazione dell'**offerta tecnica** consentirà l'attribuzione di massimo 60 punti così ripartiti:

(A) Qualità della gestione del servizio: max 30 punti

(B) Qualità e garanzia delle apparecchiature a noleggio: max 25 punti

(C) Migliorie : max 5 punti

Sennonché, alla voce A), punto A2, la tabella indica:

A2	tempi di consegna in urgenza a domicilio di apparecchiature in manutenzione o a noleggio	3 punti	Il punteggio verrà attribuito utilizzando come momento iniziale data e ora di conferma dell'ordine nel sistema gestionale e quindi verrà attribuito nel seguente modo: oltre 8 ore: punti 0 Alla Ditta che avrà offerto l'intervento nel tempo più breve verranno attribuiti 5 punti; agli altri in modo proporzionale; gli scarti minimi sono di 30 minuti.
----	--	---------	--

Si palesa quindi un'**erronea modalità di attribuzione del punteggio** in quanto 5 punti qualità dovrebbero venire attribuiti dalla Commissione alla ditta che avrà offerto il tempo più breve in luogo dei 3, massimi, previsti per tale sottocategoria!

 La successiva lettera B) prevede **(B) Qualità e garanzia delle apparecchiature: max 25 punti**, **sennonché, dalla tabella della legge di gara, si evince che il punteggio complessivo previsto è di soli 18 punti**, rilevando un'errata computazione dello stesso rispetto ai 25 punti indicati.

Punto	Criterio	Punteggi o massimo	Descrizione
B1	Qualità delle apparecchiature per la ventilazione AUTOCPAP	2 punti	Partendo dalle caratteristiche minime indicate negli artt. 4 e 5 del presente Disciplinare, la proposta della ditta verrà valutata in relazione alle soluzioni tecniche proposte per i ventilatori e alla qualità dei consumabili collegati. Il maggior punteggio alla proposta che offrirà le apparecchiature ritenute migliori. Alle altre concorrenti verrà attribuito punteggio in proporzione con scarti minimo di 0,2 punti.
B2	Qualità delle apparecchiature per la ventilazione CPAP	4 punti	
B3	Qualità delle apparecchiature per la ventilazione NON INVASIVA < 16 ORE	2 punti	
B4	Qualità delle apparecchiature per la ventilazione NON INVASIVA > 16 ORE	2 punti	
B5	Qualità delle apparecchiature per la ventilazione INVASIVA < 16 ORE	2 punti	
B6	Qualità delle apparecchiature per la ventilazione INVASIVA > 16 ORE	2 punti	
B7	Estensione della garanzia delle manutenzioni sulle apparecchiature di proprietà della Asl	4 punti	

Mancano, quindi, rispetto ai 60 punti qualità dichiarati, ben 7 punti qualità. Ciò è tanto più grave – ed è elemento falsante l'intera gara – ove si consideri che è altresì previsto che:
Saranno ammesse alla fase successiva dell'apertura delle offerte economiche solo le ditte che abbiano raggiunto almeno 36 punti su 60 nella valutazione di Qualità.

RISPOSTA

A.5 Per mero errore materiale è stato indicato nel punto A2 nella terza colonna il valore 5 punti in luogo di 3 punti, precisati a fianco. Sempre per mero errore materiale sono stati indicati nel punto B dei punteggi errati alle voci B3 (2 punti invece degli effettivi 6) e B6 (2 punti invece degli effettivi 5); si conferma il totale del punteggio attribuibile per il punto B) qualità e garanzia delle apparecchiature pari a 25 punti.

DOMANDA

- 6) La previsione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara, relativa agli adempimenti AVCPass, è inapplicabile alla gara de qua, pubblicata il 18.3.14, mentre l'applicazione del sistema AVCPass è stato rinviato al prossimo 1.07.2014.

RISPOSTA

A.6 Si conferma integralmente la previsione degli atti di gara; una lettura più attenta del Disciplinare avrebbe consentito di capire che non vengono chiesti gli adempimenti previsti dall'AVCPass; è stata solo contemplata un'eventuale modifica normativa durante la gara, per una previsione di legge che è stata modificata più volte negli ultimi mesi.

DOMANDA

7)

La previsione di cui all'art. 21 del disciplinare di gara, nella misura in cui dispone che :
Tutte le spese per la pubblicazione di cui al all'art. 66 comma 7 e all'art. 122 comma 5 del D. lgs 163/06; dovranno essere rimborsate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione della Gara.

è di fatto illegittima, posto che l'art. 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012 (Decreto Sviluppo bis) conv. in Legge n. 221/2012 prevede espressamente che: "A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione".

Le spese poste a carico dell'aggiudicatario sono dunque quelle relative alle sole pubblicazioni previste nel secondo periodo degli artt. 66 comma 7 e 122 comma 5 del Codice Appalti, ovvero **le sole pubblicazioni sui principali quotidiani a diffusione nazionale e locale, mentre restano escluse dal rimborso e restano a carico delle Amministrazioni appaltanti tutte le ulteriori spese di pubblicità legale dei bandi di gara sulla GURI.**

RISPOSTA

A.7 Si conferma integralmente quanto previsto nel Disciplinare di Gara. Saranno rimborsate dall'aggiudicatario le spese previste dalla normativa in vigore e previste dall'art.66 comma 7 e art.122 comma 5 del D.Lgs.163/2006. La supposta illegittimità è, nei fatti, priva di fondamento.

DOMANDA**B) Capitolato di gara**

1)

Con riferimento agli art. 4 e 5 del Capitolato, valga quanto segnalato *supra*, al punto 3 della precedente Lettera A) disciplinare di gara. **Sussistono anche in questo caso analoghi motivi di illegittimità.**

Tutto ciò premesso, senza pretesa alcuna di esaustività, a mero titolo esemplificativo e con ogni riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire, posto che i vizi qui sopra indicati sono tali e così gravi da rendere illegittima l'intera procedura di gara, **la sottoscritta Vivisol Srl, ad ogni effetto di legge,**

RISPOSTA**Capitolato di gara**

B.1 Per quanto riferito al Disciplinare valgono le risposte già date